

REGOLAMENTO (UE) 2018/1977 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2018

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni da paesi terzi. Gli ultimi 21 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Per non mettere a repentaglio la produzione unionale di tali prodotti e assicurare all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno ridurre o sospendere i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. A tale riguardo, onde garantire parità di condizioni ai produttori unionali, è opportuno tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici nel mercato dell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (UE) 2016/1184 ⁽²⁾, ha stabilito l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018. Poiché il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2015/2265 cessa il 31 dicembre 2018, dovrebbe essere adottato un nuovo regolamento recante i contingenti tariffari per il periodo 2019-2020.
- (3) Tutti gli importatori dell'Unione dovrebbero beneficiare di un accesso uguale e continuo ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento e le aliquote fissate per tali contingenti tariffari dovrebbero essere applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾ ha introdotto un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (5) È importante assicurare a tutti i portatori di interessi trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto. Dal momento che i contingenti tariffari sono intesi ad assicurare all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, il diritto a beneficiarne dovrebbe essere subordinato a un minimo di trattamenti o di operazioni.
- (6) Affinché la gestione comune dei contingenti tariffari sia efficiente, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi dei contingenti tariffari i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri di conseguenza,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 4).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1184 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/2265 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

